

## COMMISSIONE IV

## GIUSTIZIA

## VIII.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 17 MARZO 1959

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AMADEI LEONETTO

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ):	
Modificazione degli articoli 521 e seguenti del Codice di procedura penale (521) . . .	63
PRESIDENTE . . . . .	63, 64, 65, 66, 68, 69 70, 71, 74
CACCURI, <i>Relatore</i> . . . . .	63, 64, 67, 68, 70, 73, 74
PUCCI . . . . .	65
SPALLINO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	65, 67, 68, 69, 71, 73, 74
BISANTIS . . . . .	65, 67, 68, 69, 70
ZOBOLI . . . . .	65, 68
VALIANTE . . . . .	66, 67, 68, 70, 71
KUNTZE . . . . .	67, 68
MARICONDA . . . . .	67, 73, 74
PINNA . . . . .	67, 68, 70, 71
MANCO . . . . .	69, 70, 71
SFORZA . . . . .	70
GUERRIERI . . . . .	71
ANDREUCCI . . . . .	74
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	76

**La seduta comincia alle 10,25.**

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni agli articoli 571 e seguenti del Codice di procedura penale (Parere della I Commissione) (521).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni agli articoli 571 e seguenti del Codice di procedura penale ».

Onorevoli colleghi, riprendiamo l'esame dell'articolo 574 del Codice di procedura penale relativo al procedimento e decisione sulla domanda di riparazione.

Il relatore, onorevole Caccuri, ha facoltà di parlare.

CACCURI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, nella precedente seduta avevamo rinviato l'esame dell'articolo 574, concernente il procedimento e la decisione sulla domanda di riparazione in tema di errori giudiziari. L'articolo 574, come è noto, nel testo del disegno di legge, afferma la competenza a pronunciare sulla domanda di riparazione, della sezione della Corte di cassazione che dichiarò l'annullamento, quando la sentenza di condanna è stata annullata senza rinvio, e la competenza della sezione penale designata dal primo presidente, quando l'annullamento è stato dichiarato dalle sezioni unite. Così facendo ripete testualmente la disposizioni dell'articolo 574 del Codice di procedura penale in vigore.

Quindi afferma che « quando l'assoluzione è stata dichiarata nel giudizio di rinvio, la competenza a pronunciarsi sulla predetta domanda spetta al giudice che pronunciò la sentenza di assoluzione ».

Anche questa seconda parte riproduce esattamente la disposizioni del secondo comma dell'articolo 574 del Codice di procedura penale.

Nessuna osservazione è stata mossa al riguardo né è stato presentato emendamento alcuno e quindi ritengo che si possano tranquillamente approvare questi due commi. Invece sono stati presentati emendamenti nei commi successivi. Uno dei essi riguarda la

soppressione delle parole « e il Ministro del tesoro » (e la questione è stata superata, una volta che abbiamo ammesso che il Ministro del tesoro interviene). Altri sono stati presentati dagli onorevoli Mariconda, Dante e Amatucci.

Questi ultimi vengono fatti propri dal Relatore che peraltro ha ritenuto opportuno integrarli, come vedremo. Gli emendamenti dell'onorevole Amatucci, che faccio miei, in sostanza assorbono quelli dell'onorevole Dante, perché quest'ultimo aveva espresso l'opportunità di disporre il deposito in cancelleria e la comunicazione alle parti delle conclusioni del pubblico ministero; ed aveva rilevato altresì l'opportunità di stabilire termini per la presentazione delle memorie e delle istanze. Negli emendamenti dell'onorevole Amatucci che faccio miei, questa preoccupazione è stata praticamente accolta. Leggerò ora la formulazione che io ho creduto bene di integrare allo scopo soprattutto di arrivare ad una migliore armonia.

Rimasti fermi i due primi comma dell'articolo 574 del disegno di legge in esame, secondo me si potrebbe dire che « Il giudice compie anche di ufficio le indagini che ritiene opportune e quindi trasmette gli atti al pubblico ministero che conclude per iscritto ». In tal modo le preoccupazione dell'onorevole Dante, espresse anche in un suo emendamento vengono superate e l'emendamento senz'altro assorbito. Dopo di che si potrebbe aggiungere: « Le conclusioni del pubblico ministero e gli atti del procedimento sono depositati in cancelleria e dell'avvenuto deposito, a cura del cancelliere, è dato avviso alle parti. Entro il termine di giorni 10 le parti interessate, il Ministero del tesoro e un suo delegato, hanno facoltà di prendere visione degli atti e dei documenti, di estrarre copia degli stessi e di presentare memorie, istanze e documenti. Il giudice a domanda delle parti o dei loro difensori, per giusta causa, può prorogare il termine, per una sola volta e per il tempo che egli ritiene assolutamente necessario. Nel caso preveduto dall'articolo 572 il giudice invita preliminarmente a partecipare al procedimento gli aventi diritto che non abbiano presentato domanda. Chi regolarmente invitato non vi partecipa decade dal diritto di presentare la domanda di riparazione successivamente alla chiusura del procedimento. Scaduto il termine il giudice delibera in camera di consiglio, sentiti se del caso il pubblico ministero, il Ministro del tesoro o un suo delegato e le parti interessate o il loro difensore. La sentenza, eccetto i casi preveduti dalla pri-

ma parte di questo articolo, è soggetta al ricorso per Cassazione da parte del pubblico ministero e degli interessati, anche per il merito ».

Ora, a me sembra che questo mio emendamento assorba in pieno quello dell'onorevole Dante.

C'è qualche differenza tra questo emendamento e quello dell'onorevole Dante (ed anche quello dell'onorevole Amatucci). L'onorevole Dante infatti aveva proposto la soppressione dell'inciso: « ...sentiti se del caso il pubblico ministero, il Ministro del tesoro o un suo delegato e le parti interessate... ». Ma, io penso tuttavia che non si possa togliere al giudice la facoltà, una volta esaurito il procedimento in istruttoria, prima della decisione, di sentire, per chiarimenti, le parti e il pubblico ministero. E quindi mi sembra che non sia il caso di accogliere quella soppressione proposta dall'onorevole Dante.

Come emendamenti, quindi, non rimangono in vita che quelli dell'onorevole Dante.

PRESIDENTE. Do lettura del primo comma dell'articolo 574 (Procedimento e decisione sulla domanda di riparazione), sul quale non sono stati presentati emendamenti:

« Art. 574. (*Procedimento e decisione sulla domanda di riparazione*). — Quando la sentenza di condanna è stata annullata senza rinvio, sulla domanda di riparazione pronuncia la sezione della Corte di cassazione che dichiarò l'annullamento ovvero, se questo è stato dichiarato dalle sezioni unite, la sezione penale designata dal primo presidente ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura del secondo comma:

« Quando l'assoluzione è stata dichiarata nel giudizio di rinvio, la competenza a pronunciare sulla predetta domanda spetta al giudice che pronunciò la sentenza di assoluzione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

A questo punto, come gli onorevoli commissari hanno sentito, l'onorevole Relatore propone un nuovo testo per i restanti punti dell'articolo in esame. Il testo, già presentato dall'onorevole Amatucci, e fatto proprio, modificato, dall'onorevole Relatore, sostituisce la frase: « In ogni caso il giudice provvede in camera di consiglio », e tutta la parte che segue, fino a: « Il giudice compie anche di uf-

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MARZO 1959

ficio le indagini che ritiene opportune e quindi trasmette gli atti al pubblico ministero che conclude per iscritto ».

Certamente, per la maggiore comprensione da parte degli onorevoli colleghi, sarebbe opportuno che questo nuovo emendamento, che raccoglie diversi emendamenti, venisse distribuito.

CACCURI, *Relatore*. In sostanza l'emendamento contiene buona parte delle disposizioni previste negli altri comma dell'articolo 574 da noi contemplato in quest'ultima parte dell'articolo 1 del disegno di legge in esame. Si tratta soltanto di una modificazione dal punto di vista tecnico, dell'armonia nella formulazione legislativa.

PRESIDENTE. Il testo proposto è il seguente:

« Il giudice compie anche di ufficio le indagini che ritiene opportune e quindi trasmette gli atti al pubblico ministero che conclude per iscritto.

Le conclusioni del pubblico ministero e gli atti del procedimento sono depositati in cancelleria e dell'avvenuto deposito, a cura del cancelliere, viene data comunicazione alle parti.

Entro il termine di giorni 10 le parti interessate o i loro difensori e il Ministro del tesoro o un suo delegato, hanno la facoltà di prendere visione degli atti e dei documenti, di estrarre copia degli stessi e di presentare memorie, istanze e documenti.

Il giudice, a domanda delle parti o dei loro difensori, per giusta causa, può prorogare il termine, per una sola volta e per il tempo che egli ritiene assolutamente indispensabile.

Nel caso preveduto dall'articolo 572 il giudice invita preliminarmente a partecipare al procedimento gli aventi diritto che non abbiano presentato domanda. Chi regolarmente invitato non vi partecipa decade dal diritto di presentare la domanda di riparazione successivamente alla chiusura del procedimento.

Scaduto il termine il giudice delibera in camera di consiglio, sentiti se del caso il pubblico ministero, il Ministro del tesoro o un suo delegato e le parti interessate o i loro difensori.

La sentenza, eccetto i casi preveduti dalla prima parte di questo articolo, è soggetta al ricorso per Cassazione da parte del pubblico ministero e degli interessati, anche per il merito ».

A mio parere questo nuovo testo, quasi completamente sostitutivo del testo del disegno di legge, sembra comprensivo non solo degli

emendamenti dell'onorevole Dante, ma anche degli emendamenti dell'onorevole Amatucci. Esso offre, cioè una formulazione più larga e più organica rispetto al testo del disegno di legge.

PUCCI ERNESTO. Concordo senza meno su tutti gli emendamenti proposti, soltanto vorrei far rilevare che la sanzione prevista nell'ultima parte della nuova formulazione, vale a dire l'esclusione della possibilità di riproporre la domanda da parte di chi non si presenta, se convocato, al procedimento, è per me una sanzione troppo grave!

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Non vedo che altro si possa fare.

PUCCI ERNESTO. Secondo me si vedrà se l'interessato avrà titoli da far valere, ma perché questa decadenza? Come possiamo giustificare soltanto per il fatto che non si è presentato? Lasciamo, io dico, impregiudicato il diritto!

PRESIDENTE. Si potrebbe aggiungere un inciso, per comprendervi l'eccezione dell'impedimento motivato e provato.

BISANTIS. Dissento dalla proposta dell'onorevole Pucci perché, nel caso, ci troviamo quasi in presenza di un contraddittorio. Chi non si presenta avendone notizia si trova di fronte ad una preclusione che mi sembra ovvia. Sono poi personalmente contrario all'inserimento di un inciso per l'eccezione: « salvo legittimo impedimento », perché in questo caso, ne sono sicuro, ci troveremo di fronte ad un cumulo di difficoltà di vario genere.

Un altro rilievo è questo: noi abbiamo stabilito dieci giorni come termine nella facoltà per le parti di prender visione degli atti e dei documenti depositati in cancelleria con le conclusioni del pubblico ministero, con la possibilità di proroga di questo termine, da parte del giudice, per una sola volta e per il tempo che egli stesso ritiene strettamente necessario. Ma, faccio osservare che, mentre il pubblico ministero, che sarà certamente sollecito per quanto possibile nel presentare le conclusioni, ma tuttavia può trovarsi qualche volta in difficoltà, non ha davanti a sé un termine preciso, peraltro, le parti qui si trovano davanti ad un periodo di dieci giorni, il che tante volte non consente nemmeno la possibilità di orientarsi. Sarei quindi del parere di estendere la durata di questo termine.

ZOBOLI. Proporrèi che il termine fosse senz'altro portato a 20 giorni. Sostituirei inoltre alla espressione relativa all'eventuale proroga di esso: « per il tempo che egli ritiene assolutamente indispensabile », un altro pe-

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MARZO 1959

riodo di venti giorni, dicendo per esempio: « ...non superiore al termine principale », oppure: « ...e comunque non superiore ai venti giorni ».

**PRESIDENTE.** Procediamo alla votazione del nuovo testo per divisione, comma per comma:

« Il giudice compie anche di ufficio le indagini che ritiene opportune e quindi trasmette gli atti al pubblico ministero che conclude per iscritto ».

*(È approvato).*

« Le conclusioni del pubblico ministero e gli atti del procedimento sono depositati in cancelleria e dell'avvenuto deposito, a cura del cancelliere, viene data comunicazione alle parti ».

*(È approvato).*

Il successivo comma, accogliendo l'emendamento suggerito dall'onorevole Zoboli, è così formulato:

« Entro il termine di giorni 20 le parti interessate o i loro difensori e il Ministero del tesoro o un suo delegato, hanno facoltà di prendere visione degli atti e dei documenti, di estrarre copia degli stessi e di presentare memorie e documenti ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

La parte seguente del comma, sempre secondo l'emendamento suggerito dall'onorevole Zoboli, risulta così formulata:

« Il giudice, a domanda delle parti o dei loro difensori, per giusta causa, può prorogare il termine, per una sola volta e comunque non oltre venti giorni ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo al comma seguente:

« Nel caso preveduto dall'articolo 572 il giudice invita preliminarmente a partecipare al procedimento gli aventi diritto che non abbiano presentato domanda. Chi regolarmente invitato non vi partecipa decade dal diritto di presentare la domanda di riparazione successivamente alla chiusura del procedimento ».

**VALIANTE.** In relazione a questo capoverso, desidero semplicemente fugare le preoccupazioni dell'onorevole Pucci. Mi pare che qui il problema sia analogo al caso del litiscon-

sorzio nel campo della procedura civile. Il giudice può far obbligo all'attore di integrare il contraddittorio e quindi di invitare le altre parti a costituirsi in giudizio. Nel caso che queste ultime non si costituiscano entro un certo termine, si verifica a loro carico una decadenza: sicché, quando si sia formato un giudicato su quella particolare domanda, le stesse non possono più riproporne una identica. Qui, io credo, si verifica più o meno la stessa ipotesi: il giudice invita formalmente le parti assenti a riproporre la domanda di riparazione; se queste non partecipano al procedimento, decadono dal diritto. Mi pare giusto, perciò, che si possa, ed anzi si debba sancire la decadenza delle parti che, pur potendolo, e pur essendo state addirittura formalmente invitate, non si curano di partecipare al procedimento, prima che lo stesso sia definito.

Una tale sanzione, per quanto possa apparire grave, è soprattutto resa indispensabile dal fatto che, ai sensi del capoverso dell'articolo 572 del Codice penale, così come da noi modificato con l'articolo corrispondente del presente disegno di legge, la somma assegnata a titolo di riparazione va ripartita fra tutte le parti, in proporzione delle conseguenze a ciascuna derivata dall'errore. Ovviamente la ripartizione va effettuata tra le parti presenti al giudizio.

Orbene, se il diritto di partecipare al giudizio non viene sottoposto al termine perentorio di decadenza, si corre il rischio di rendere sempre incerta e mutevole la stessa ripartizione.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono altre osservazioni pongo in votazione il comma nella formulazione di cui ho dato testé lettura.

*(È approvato).*

Passiamo ai comma successivi:

« Scaduto il termine il giudice delibera in camera di consiglio, sentiti se del caso il pubblico ministero, il Ministro del tesoro o un suo delegato e le parti interessate o i loro difensori ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

« La sentenza, eccetto i casi preveduti dalla prima parte di questo articolo, è soggetta al ricorso per Cassazione da parte del pubblico ministero e degli interessati, anche per il merito ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

CACCURI, *Relatore*. L'onorevole Mariconda ha presentato il seguente comma aggiuntivo: « La domanda dichiarata inammissibile o rigettata per mancanza o insufficienza di elementi atti a giustificarla, può essere riproposta non oltre il termine stabilito dall'articolo 573, qualora la parte interessata presenti gli elementi necessari ».

Questo comma aggiuntivo riproduce l'ultima parte dell'articolo 574 vigente. In realtà esso non sarebbe necessario e non è stato riprodotto nel disegno di legge perché è stato ritenuto superfluo. Però, siccome la sua soppressione potrebbe far pensare a una preclusione, credo che possa essere accolto l'emendamento, appunto per non impedire alla parte di riproporre la domanda nei termini stabiliti dall'articolo 574, qualora essa sia in grado di presentare gli elementi mancanti o completare quelli insufficienti.

KUNTZE. Desidero un chiarimento. È vero che questo comma aggiuntivo riproduce l'ultima parte dell'articolo 574 vigente; però il sistema attuale presenta una innovazione, in quanto la domanda rigettata è suscettibile di ricorso per Cassazione anche per il merito, salvo il caso in cui sia stata la Corte di cassazione stessa a pronunciarsi. Quindi chi ha offerto insufficienti elementi in primo grado, ha la possibilità di proporre altri alla Corte di cassazione che giudica anche nel merito. Caso mai l'emendamento dovrebbe limitarsi alla ipotesi della prima parte dell'articolo 574, quando cioè la sentenza non suscettibile di ricorso per cassazione, perché la sentenza di condanna è stata annullata senza rinvio.

Mi è sorta questa perplessità e desidererei perciò un chiarimento.

MARICONDA. È esatto che l'ultimo comma dell'articolo 574 stabilisce che si può ricorrere alla Cassazione anche per il merito; ma, senza il mio comma, si potrebbe incontrare qualche preclusione nel giudizio di Cassazione. Questa è istituzionalmente un giudice di diritto, quindi deve esaminare soltanto gli atti presentati in prima istanza. Per non rendere più deteriore la posizione dell'interessato in seguito alla modifica che abbiamo approvato, ritengo che debba restargli la facoltà che egli aveva prima.

BISANTIS. Contro la sentenza che pronuncia in prima istanza sulla richiesta di riparazione è ammissibile il ricorso per Cassazione anche nel merito. Ma in Cassazione si svolgerà un procedimento speciale? Io credo che sia esatta la prima ipotesi, ma sarebbe bene che ciò venisse precisato.

VALIANTE. A me pare sia chiaro, in conseguenza degli emendamenti or ora approvati, che davanti alla Cassazione si deve seguire il procedimento ordinario. Nel testo originario del presente disegno di legge, il secondo capoverso dell'articolo 574: « In ogni caso il giudice provvede in camera di consiglio », poteva far ritenere che anche in sede di ricorso in Cassazione si dovesse seguire un procedimento speciale. Invece questa disposizione ora abbiamo inserita nel corpo di altro capoverso, per cui deve intendersi riferita esclusivamente al procedimento di prima istanza. In mancanza di analoga precisazione, è da ritenersi che il giudizio di cassazione deve svolgersi secondo il procedimento ordinario.

Resta da vedere se dobbiamo accettare questo procedimento ordinario davanti alla Corte di cassazione, o invece dobbiamo anche per questa sede rendere obbligatorio il procedimento in camera di consiglio.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. L'abbiamo già approvato.

Il Governo è contrario all'emendamento Mariconda per una serie di ragioni. Chiarito che, ricorrendo in Cassazione anche per il merito l'interessato può presentare in quella sede ogni elemento utile alla difesa, non può essere accettato l'emendamento Mariconda che è del tutto soggettivo dalla parte. Secondo l'emendamento, quando la domanda è rigettata perché inammissibile o mancante di elementi sufficienti, la parte, allorquando ritenga di avere gli elementi necessari ad appoggiare il suo diritto, può ripresentare la domanda. Ma questo significa che tutte le volte che un interessato ritiene di avere raggiunto gli elementi necessari per far valere il suo diritto, ripresenta la domanda cioè ogni qual volta lo voglia, senza limiti di tempo il che mi pare assolutamente da escludere in un codice di procedura, bene ordinato.

CACCURI, *Relatore*. È ammesso nel codice in vigore.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Nel codice non c'è il ricorso alla Cassazione anche per il merito, e questo è importante.

MARICONDA. Ma si possono produrre nuovi documenti?

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Credo di sì. Si ripete un procedimento ordinario dinanzi alla Cassazione e ogni parte esibirà quei documenti e quelle prove che riterrà nel suo interesse. Anche documenti nuovi, se abbia deciso un giudice di merito per la prima volta.

PINNA. Secondo me non è chiaro che la dizione « è soggetta al ricorso per Cassazione anche per il merito » significhi senz'altro che si riproduce un giudizio ordinario di fronte alla Cassazione, perché questa norma può voler dire soltanto che la decisione è soggetta a ricorso in Cassazione anche per la valutazione del merito, mentre in genere la Cassazione non entra nel merito. Perciò non si può rinunciare all'emendamento Mariconda se non si precisa che s'intende stabilire la forma del procedimento ordinario anche in Cassazione.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Ma l'abbiamo detto.

PINNA. E allora, se siamo d'accordo, specifichiamolo nella legge, altrimenti la Cassazione, pur entrando nel merito, potrà ritenere che l'interessato non possa produrre nuove prove e nuovi documenti.

CACCURI, *Relatore*. Anche io sono d'avviso che solo con questa precisazione si può rinunciare all'emendamento Mariconda.

PRESIDENTE. Quindi il pensiero dell'onorevole Pinna è questo: che cosa significa che la Cassazione esamina il merito? Fa una cosa che normalmente non fa, oppure per l'esame del merito segue il corso della procedura ordinaria del giudizio avanti al tribunale?

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. A me pare che quello che è stato detto al riguardo sia già chiaro.

BISANTIS. Io credo che la Cassazione debba riesaminare il processo così com'è; essa può entrare nel merito, ma non può riaprire l'istruttoria anche perché non si trova nella possibilità di rifare l'istruttoria completa.

CACCURI, *Relatore*. Sono d'accordo: esame del merito sì, ma non ulteriori atti istruttori.

VALIANTE. Credo che si possa venire incontro alle preoccupazioni con un emendamento aggiuntivo, stabilendo cioè la facoltà per la parte che ricorre alla Cassazione anche per il merito, di esibire nuovi documenti. La Cassazione, anche se non può compiere nuovi atti istruttori, può tuttavia esaminare i nuovi documenti. Tuttavia dovrebbe esser chiaro che si possono esibire quei nuovi documenti di cui prima non si sia avuta notizia o che si sia stati impossibilitati a presentare.

CACCURI, *Relatore*. Complichiamo di più le cose, mentre con l'emendamento Mariconda tutto sarebbe semplificato. Secondo me, se non si accoglie l'emendamento Mariconda, bisogna fare la precisazione.

VALIANTE. La questione è sostanzialmente diversa. La preoccupazione principale dell'onorevole Pinna è di sapere se davanti

alla Cassazione è possibile un riesame della situazione.

L'emendamento Mariconda consente di proporre da capo il procedimento. Invece noi vogliamo che nel procedimento già instaurato davanti ai giudici ordinari — primo e secondo capoverso del 574 — la Cassazione possa intervenire rivedendo la motivazione anche in merito, senza disporre nuovi atti istruttori, ma limitandosi ad esaminare eventuali nuovi documenti.

PRESIDENTE. Quindi mi pare, se ho ben capito, che il suo concetto sia questo: poiché la Cassazione può scendere anche all'esame del merito, essa può dare la facoltà alle parti a presentare nuovi documenti.

VALIANTE. Precisamente. Ma non può svolgere una nuova istruttoria, cioè non possono acquisirsi nuove prove diverse dai documenti.

CACCURI, *Relatore*. Si potrebbe aggiungere: « In quella sede la parte può presentare nuovi documenti ».

PINNA. Io completerei l'ultimo comma del 574 in questo modo: « ... è soggetta a ricorso in Cassazione. In tale sede la questione può essere riesaminata anche nel merito e le parti presentare nuovi documenti ».

ZOBOLI. In sostanza la Cassazione potrebbe prendere visione soltanto dei documenti. Ma bisogna anche fare l'ipotesi della necessità di prove, e in questo caso la Cassazione deve ammettere l'esperimento di queste prove, rinviando al giudice adatto, perché essa non può assumere prove.

PRESIDENTE. Certamente la Cassazione, esaminando il merito, se ritiene opportuno una prova testimoniale a complemento, può rimandare il processo al giudice competente.

ZOBOLI. Invece, autorizzando la Cassazione a ricevere soltanto nuovi documenti, sembra che tutto il riesame del merito sia contenuto in questi limiti.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Dire che la Cassazione riesamina il merito, significa che può riesaminare anche altri documenti.

KUNTZE. Noi abbiamo già fatto uno strappo a quelle che sono le norme ordinarie, anzi, devolvendo alla Corte di cassazione l'esame del merito e attribuendole una facoltà e dei poteri che normalmente essa non ha, siamo andati contro il principio generale per cui la Cassazione è soltanto giudice del diritto. Ora, avere investito la Cassazione del merito, significa averle dato i poteri più ampi, che non possano subire dei limiti. Secondo me, il dubbio se sia possibile esibire nuovi documenti o nuove pro-

ve non dovrebbe affatto sorgere, altrimenti la Cassazione sarebbe un giudice di merito; in questo caso solamente il nome, o, per lo meno, i suoi poteri dovrebbero essere limitati a esaminare il merito di quello che risulta dal giudizio di primo grado. Invece, siccome è un giudice di merito, ha normalmente il potere di disporre, su richiesta delle parti e occorrendo anche d'ufficio, tutti i mezzi istruttori che ritiene opportuni. Il fatto stesso di stabilire in questo articolo che la Cassazione giudica nel merito, dovrebbe attribuire alla Corte stessa tutti i poteri che normalmente ha il giudice di merito.

MANCO. Mi pare che non possa essere accettato l'emendamento Mariconda per le ragioni esposte dall'onorevole Valiante. D'altra parte non possiamo dare alla Cassazione, anche se giudica nel merito, delle attività che esorbitano dai suoi stretti limiti. Si potrebbe quindi adottare una soluzione di compromesso dicendo che: « se le parti sono nelle condizioni di produrre prove e documenti (non possiamo limitarci ai documenti, se accettiamo il principio), la Cassazione potrà rinviare ai giudici del tribunale e il tribunale riaprirà l'istruttoria ». Così rimane indiscutibile che il merito su cui giudica la Cassazione è lo stesso che ha formato oggetto dell'esame del tribunale; ma se le parti producono delle prove nuove, la Cassazione ha facoltà di rinviare al giudice del tribunale, che riaprirà l'istruttoria, raccogliendo le prove e i documenti nuovi che giudicherà come fosse giudice di primo grado.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Non si tratta di fare una serie di rinvii. Il giudizio di merito, in questo caso, spetta alla Cassazione.

MANCO. Allora è necessario accettare l'emendamento Mariconda. Se non vogliamo dare alla parte la facoltà di ripresentare la domanda perché legittimata da nuovi documenti, dobbiamo consentire alla Cassazione, quando si trova di fronte a nuove prove e documenti, di rinviare il giudizio al primo giudice. Così eviteremmo anche la possibilità della ripresentazione per la seconda, la terza, quarta volta di domande che siano legittimate anche dalla parvenza di nuove prove e non da vere e proprie nuove prove.

PRESIDENTE. Anche se non lo diciamo esplicitamente, questa è una conseguenza generale di quello che potrà fare la Cassazione quando giudica sul merito.

MANCO. A parte il fatto che la Cassazione giudicando nel merito di questa facoltà, si potrebbe inserire questo emendamento: « Qualora le parti producano presso l'ufficio della

Corte di cassazione nuove prove o nuovi documenti, la Corte di cassazione è facoltizzata a rinviare al primo giudice, perché il tribunale esamini le nuove prove e i documenti nuovi ».

BISANTIS. Onorevoli colleghi, a me pare che ci stiamo allontanando alquanto da quelli che sono gli obiettivi cui si mira secondo questo disegno di legge che vuole migliorare, qualitativamente e quantitativamente l'articolo 571 e seguenti del Codice di procedura penale, stabilendo che è un diritto quello che scaturisce per il cittadino dal riconoscimento della Cassazione o di un giudice di rinvio ad avere la riparazione di un danno subito.

Quindi queste disposizioni dovrebbero migliorare e non peggiorare la situazione oggi esistente sulla base dell'articolo 571 e seguenti.

Nel Codice di procedura penale, così come era finora stabilito, è detto chiaramente, e bene rilevava l'onorevole Relatore — che quando pende ancora il termine e la domanda sia stata rigettata non già perché non esista il diritto, ma perché non sono stati esibiti quei documenti o quelle prove atti a dimostrare la esistenza di questo diritto, e quindi praticamente a supplire ad una negligenza che può essere a volte dovuta all'impossibilità materiale di procurarsi in quel certo termine la documentazione stessa, resta fermo il diritto di riproporre la domanda.

Ora, il non inserire, come invece chiede l'emendamento Mariconda, sul quale sono d'accordo, nel nuovo testo questa disposizione, darebbe facilmente modo all'interprete di dire ciò che la legge non ha prescritto: vi è preclusione e quindi non si può più riproporre la domanda. Ne ha effettiva consistenza, a mio avviso, la preoccupazione dell'onorevole Sottosegretario, quando afferma: ma, allora all'infinito si possono riproporre le domande perché resta pur sempre stabilito « entro quel termine » e non si può andare oltre.

Non è esatto, poi, dire che solo perché con una disposizione abbiamo attribuito alla Cassazione il giudizio anche sul merito, questa possa senz'altro disporre nuove prove. A meno che non si introducano nuove disposizioni. Abbiamo già detto che si vuole la Cassazione segua il rito ordinario. Ebbene, ordinariamente la Cassazione si occupa del diritto; in questo caso noi le attribuiremmo anche il merito, vale a dire quello che, secondo il nostro diritto penale fa la Corte d'appello. Ora, quest'ultima esamina sì il merito, ma lo fa in base alle prove, alle documentazioni raccolte in prima istanza. A meno che non vi sia un'esplicita richiesta in prima istanza che il giudice abbia

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MARZO 1959

concertato di produrre; allora la Corte di appello può dire che male ha compiuto il giudice nel non emettere il mandato. Tranne questo caso, è proibito chiedere *ex novo* altre prove.

Senza l'inserimento, espresso dalle norme pertanto, noi eludiamo questa possibilità di poter riparare ad un'eventuale negligenza o stabiliamo l'impossibilità per le parti di poter esibire una documentazione giusta.

CACCURI, *Relatore*. Mi sembra opportuno l'emendamento dell'onorevole Mariconda anche per un'altra questione. Il ricorso per Cassazione anche per il merito quando è ammesso? È ammesso quando la sentenza di decisione è emessa in sede di giudizio di rinvio. Ma, c'è la prima parte dell'articolo 574, vale a dire quando la sentenza di condanna è stata annullata senza rinvio, per cui sulla domanda di riparazione pronuncia la sezione della Corte di Cassazione che dichiarò l'annullamento ovvero, se questo è stato dichiarato dalle sezioni unite, la sezione penale designata dal primo presidente.

Ed allora è necessario l'emendamento dell'onorevole Mariconda perché, infatti, resta imprecisato finora il giudizio di merito.

In altre parole, in sostanza il giudizio di merito da parte della Cassazione avviene quando? Quando la sentenza sia stata emessa dal giudice che dichiarò la sentenza medesima in sede di rinvio. Ma, ripeto, c'è anche la prima parte, quando cioè si pronuncia la sezione della Cassazione. In questo caso dov'è e chi è il giudice di merito?

PINNA. Propongo il seguente emendamento aggiuntivo: « In tale sede le parti possono presentare nuove prove e la questione è riesaminata anche nel merito ». Faccio presente che in tal modo può essere indicato anche il caso della revisione senza che sia necessario rimettere la cosa al tribunale per l'esperimento di nuove prove. E, in caso di revisione, le prove stesse possono essere assunte non direttamente dalla Corte di cassazione, ma per mezzo del giudice istruttore che poi rimette gli atti alla Cassazione.

SFORZA. Resta tuttavia fuori il caso di cui alla prima parte, sottolineato dall'onorevole Relatore.

PINNA. No, no, salvo accogliere l'emendamento Mariconda!

VALIANTE. Non possiamo, a mio avviso, accogliere l'emendamento suggerito dall'onorevole Pinna, soprattutto per il fatto che abbiamo già approvato il capoverso cui esso si riferisce.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mariconda. Esso è il seguente:

« La domanda dichiarata inammissibile o rigettata per mancanza o insufficienza di elementi atti a giustificarla può essere riproposta non oltre i termini stabiliti nell'articolo 573 qualora la parte interessata presenti gli elementi necessari ».

(*Non è approvato*).

C'è poi l'emendamento dell'onorevole Pinna, per il quale, credo, non esistono motivi di preclusione. Esso è il seguente:

« In tale sede le parti possono produrre nuove prove e la questione è riesaminata anche nel merito ».

Devo far osservare che abbiamo già detto, nel comma approvato poc'anzi, cui si riferisce quest'aggiunta, « anche per il merito ». Pertanto l'emendamento dovrebbe essere:

« In tale sede le parti possono produrre nuove prove ».

BISANTIS. È un procedimento del tutto speciale, senza dubbio. Ed io non vedo come si possa conciliare il fatto che in prima istanza, l'indagine è fatta in un certo modo e, poi, in Cassazione si ammette addirittura l'acquisizione di nuove prove, più ampie. Quindi, quello che non può essere fatto in prima sede viene ammesso e stabilito poi per la Cassazione, che non so quali nuove prove possa mai raccogliere.

Ora, siccome non lo si fa nemmeno davanti al giudice di rinvio, mi pare sia quanto meno assurdo che proprio in Cassazione si svolga di nuovo un'istruttoria lunghissima. Ritengo quindi che la dizione originaria sia più che sufficiente!

MANCO. Lo spirito dell'emendamento in esame noi lo accettiamo senz'altro. Siamo tuttavia alquanto preoccupati. Dire che possono essere presentate nuove prove, infatti che cosa significa? In questo caso che cosa fa la Cassazione? Rinvia. Di qui la escussione dei testimoni, e così via. È mai possibile tutto questo?

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole Pinna sarebbe così precisato:

« In tale sede le parti possono presentare nuovi documenti e proporre nuove prove ».

MANCO. Ci dica l'onorevole proponente dell'emendamento come tutto questo potrebbe svolgersi in Cassazione?

PINNA. A parer mio la Cassazione dovrebbe trasmettere gli atti al giudice istruttore



per l'assunzione delle nuove prove, eventualmente. I documenti li esamina, evidentemente, ma non occorre che sia precisato. La Cassazione troverà il modo, non glielo dobbiamo indicare noi!

MANCO. Propongo quindi quest'altro emendamento:

« Nel caso la Cassazione si trovi di fronte a nuove prove, a nuovi documenti, rinvia al magistrato ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Valiante, Pucci e Caccuri hanno presentato il seguente emendamento: « In tale sede le parti possono produrre nuovi documenti ». Come si vede, questo emendamento limita la produzione ai nuovi documenti. Debbo però mettere prima in votazione l'emendamento Pinna, perché è più largo.

GUERRIERI EMANUELE. Si è detto qui che le parti possono presentare nuove prove. Ma come potrebbe ammettersi questo, se già nel primo giudizio, le parti non presentano prove? Il dire « nuove prove » significherebbe che già nel primo giudizio si siano potute presentare delle prove. Ma se questo è escluso per il giudizio di prima istanza, come si può ammetterlo per la Cassazione?

PINNA. Io accetto l'emendamento Valiante, Pucci, Caccuri: « In tale sede le parti possono produrre nuovi documenti ».

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo:

« In tale sede le parti possono produrre nuovi documenti ».

(E approvato).

CACCURI, *Relatore*. Gli onorevoli Pucci e Valiante hanno presentato un altro emendamento aggiuntivo: « In caso di comprovata necessità del prosciolto, il giudice può concedergli una provvisoria a titolo di alimenti ».

PRESIDENTE. Cerchiamo un'edizione più idonea di quella « in caso di comprovata necessità ».

VALIANTE. Basterebbe dire: « Il giudice può concedere al prosciolto una provvisoria a titolo di alimenti ».

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Io preferisco la prima formulazione, modificando le parole « in caso di comprovata necessità » con le altre: « in caso di necessità ».

VALIANTE. Occorre richiamarsi al concetto di alimenti, che vengono dati a quelle persone che non hanno altri mezzi di sussistenza. Il giudice nello stabilire la concessione degli alimenti e la loro entità deve motivare sulla effettiva necessità del prosciolto.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Bisogna quindi fare un giudizio per accertare lo stato di necessità.

PRESIDENTE. Dicendo « a titolo di alimenti », è evidente che la concessione deve avere un fondamento sul diritto agli alimenti.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Ma un giudizio è sempre necessario. Il giudice può concedere la provvisoria, ma chi la chiede deve provare il suo stato di necessità.

KUNTZE. Io sono favorevole alla formula: « Il giudice può concedere al prosciolto una provvisoria a titolo di alimenti ». È già insito nel termine « alimenti » che questi non possono essere concessi se non in caso di comprovata necessità. Comunque, ove si volesse precisare, si potrebbe dire: « Il giudice, quando ne concorrano le condizioni, può concedere una provvisoria a titolo di alimenti ».

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Io concordo in questa dizione.

PRESIDENTE. La sostanza è la stessa, ma la proposta Kuntze perfeziona la formula.

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo:

« Il giudice, quando ne concorrano le condizioni, può concedere al prosciolto una provvisoria a titolo di alimenti ».

(E approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 del disegno di legge nel suo complesso:

#### ART. 1.

Gli articoli 571, 572, 573, 574 del Codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

ART. 571. (*Riparazione degli errori giudiziari*). — « Chi è stato assolto per effetto della sentenza della Corte di cassazione o del giudice di rinvio che riconosca un errore giudiziario ha diritto, se per dolo o colpa grave non ha dato o concorso a dare causa all'errore giudiziario, ad una equa riparazione commisurata alla durata dell'eventuale carcerazione o internamento e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna.

La riparazione si attua mediante il pagamento di una somma di denaro oppure, tenuto conto delle condizioni dell'avente diritto e della natura del danno, mediante la costituzione di una rendita vitalizia; l'avente diritto, su sua domanda, può essere accolto, a spese dello Stato, in un istituto a scopo di cura o di educazione ».

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MARZO 1959

ART. 572. (*Riparazione in caso di morte del prosciolto*). — « Nel caso di morte del condannato, avvenuta prima o nel corso del procedimento di revisione, oppure dopo la sentenza di annullamento senza rinvio o di assoluzione, il diritto alla riparazione spetta al coniuge non separato legalmente per sua colpa, ai discendenti ed ascendenti, nonché ai fratelli e sorelle ed affini entro il primo grado, salvo che vi sia stata rinuncia da parte del prosciolto.

A tali persone, tuttavia, non può essere assegnata, a titolo di riparazione, una somma maggiore di quella che sarebbe stata liquidata al prosciolto, la quale dovrà essere ripartita, equitativamente, secondo le conseguenze a ciascuna derivate dall'errore ».

ART. 573. (*Domanda di riparazione pecuniaria*). — « La domanda di riparazione è presentata per iscritto nella cancelleria del giudice competente a decidere sopra di essa o in quella della corte d'appello, del tribunale o del pretore del luogo in cui l'interessato si trova, nel quale è trasmessa senza ritardo al giudice competente.

La domanda può essere proposta durante il corso del procedimento di revisione o successivamente; in questo caso essa deve essere presentata a pena di inammissibilità entro 18 mesi dalla pronuncia della sentenza di annullamento senza rinvio o al passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione.

Le persone indicate nell'articolo precedente possono proporre la domanda nello stesso termine, anche per mezzo del curatore speciale nell'articolo 564, o giovarsi di quella già proposta. La domanda, se proposta soltanto da alcune di esse, deve contenere la indicazione delle altre.

La domanda è notificata senza ritardo a cura della Cancelleria del giudice competente al ministro del tesoro che può intervenire per la determinazione della misura della riparazione ».

ART. 574. (*Procedimento e decisione sulla domanda di riparazione*). — « Quando la sentenza di condanna è stata annullata senza rinvio sulla domanda di riparazione pronuncia la sezione della Corte di cassazione che dichiarò l'annullamento ovvero, se questo è satto dichiarato dalle sezioni unite, la sezione penale designata dal primo presidente.

Quando l'assoluzione è stata dichiarata nel giudizio di rinvio la competenza a pronunciare sulla predetta domanda spetta al giudice che pronunciò la sentenza di assoluzione.

Il giudice compie anche d'ufficio le indagini che ritiene opportune e quindi trasmette gli atti al pubblico ministero che conclude per iscritto. Le conclusioni del pubblico ministero e gli atti del procedimento sono depositati in cancelleria e dell'avvenuto deposito, a cura del cancelliere, viene data comunicazione alle parti.

Entro il termine di giorni 20, le parti interessate e i loro difensori e il ministro del tesoro o un suo delegato, hanno facoltà di prendere visione degli atti e dei documenti, di estrarre copia degli stessi e di presentare memorie, istanze e documenti.

Il giudice, a domanda delle parti o dei loro difensori può prorogare, per giusta causa, il termine per una sola volta e comunque per non più di 20 giorni. Il caso preveduto dall'articolo 572 il giudice invita preliminarmente a partecipare al procedimento gli aventi diritto che non abbiano presentato domanda. Chi regolarmente invitato non vi partecipa decade il diritto di presentare la domanda di riparazione successivamente alla chiusura del procedimento. Scaduto il termine il giudice delibera in camera di consiglio sentiti se del caso il pubblico ministero, il ministro del tesoro o un suo delegato e le parti interessate o i loro difensori.

La sentenza eccetto i casi preveduti dalla prima parte del presente articolo, è soggetta a ricorso per cassazione, da parte del pubblico ministero e degli interessati, anche per il merito.

In tale sede le parti possono produrre nuovi documenti.

Il giudice, qualora ne ricorrano le condizioni può concedere al prosciolto una provvisoria a titolo di alimenti ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2 del disegno di legge. Ne do lettura:

« Dopo l'articolo 574 del Codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

ART. 574-bis. (*Riparazione dell'errore giudiziario e risarcimento dei danni*). — « Nei casi preveduti dal n. 4 dell'articolo 554, la riparazione pecuniaria può essere domandata qualora non sia stato possibile conseguire, in tutto o in parte, il risarcimento dei danni per causa non imputabile all'avente diritto.

Qualora vi sia stato un risarcimento parziale la riparazione è liquidata in misura non eccedente l'ammontare della somma non recuperata a titolo di risarcimento.

Il termine previsto nel primo capoverso dell'articolo 573 rimane sospeso durante il

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MARZO 1959

giudizio per la liquidazione dei danni e l'esecuzione forzata successiva.

Lo Stato che ha pagato la riparazione resta surrogato, fino a concorrenza della somma pagata, nel diritto al risarcimento dei danni contro il responsabile ».

Sentiamo il parere dell'onorevole Relatore.

CACCURI, *Relatore*. La mia opinione è che la formulazione dell'articolo 574-bis (Riparazione dell'errore giudiziario e risarcimento dei danni), così come ci viene proposta nel testo del disegno di legge in esame possa rimanere immutata. Vi è un emendamento dell'onorevole Mariconda col quale si propone di unificare il primo e secondo comma, sopprimendo nel primo comma le parole: « la riparazione pecuniaria può essere domandata qualora non sia stato possibile conseguire, in tutto o in parte, il risarcimento dei danni per causa non imputabile all'avente diritto ». Conseguentemente, sempre secondo questo emendamento, l'articolo 574-bis verrebbe così formulato: « Nei casi preveduti dal n. 4 dell'articolo 554, qualora vi sia stato un risarcimento parziale la riparazione è liquidata in misura non eccedente l'ammontare della somma non recuperata a titolo di risarcimento ».

Questa modifica invero io non la comprendo. Rimane incerto il significato dell'articolo 574-bis, il quale stabilisce che nel caso non si possa conseguire in tutto o in parte il risarcimento dei danni per causa non imputabile all'avente diritto, senz'altro si può iniziare l'azione per conseguire la riparazione. Poi, spiega il capoverso: qualora vi sia stato un risarcimento parziale la riparazione è liquidata in misura non eccedente l'ammontare della somma non recuperata a titolo di risarcimento.

MARICONDA. Io insisto sul mio emendamento per questa considerazione: la responsabilità per un'ingiusta condanna riconosciuta successivamente si assomma. Ora, se c'è una terza responsabilità è giusto che sia data facoltà al danneggiato di potersi rivolgere prima al terzo e poi allo Stato. Ma, non bisogna porre come condizione l'obbligo per il danneggiato di esperire un giudizio nei confronti del terzo e poi, nei confronti dello Stato, ma è necessario lasciare che riceva un indennizzo dal terzo e, allo stesso tempo che possa averlo anche dallo Stato.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Due volte ?

MARICONDA. Vorrei togliere l'obbligo, insomma, da parte del danneggiato, di rivolgersi prima al terzo e poi allo Stato. Può la-

sciare eventualmente allo Stato di rivalersi a spese del terzo. E questo, dopo tutto, un atto di giustizia. Si tratta di riparazione e pertanto lasciamo al danneggiato questa facoltà.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento proposto dall'onorevole Mariconda, sostitutivo dei primi due comma dell'articolo 2.

ART. 574-bis. (*Riparazione dell'errore giudiziario e risarcimento dei danni*). — « Nei casi preveduti dal n. 4 dell'articolo 554, qualora vi sia stato un risarcimento parziale la riparazione è liquidata in misura non eccedente l'ammontare della somma non recuperata a titolo di risarcimento ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Pongo ora in votazione il primo comma dell'articolo 2 nel testo del disegno di legge:

« Dopo l'articolo 574 del Codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

ART. 574-bis. (*Riparazione dell'errore giudiziario e risarcimento dei danni*). — « Nei casi preveduti dal n. 4 dell'articolo 554, la riparazione pecuniaria può essere domandata qualora non sia stato possibile conseguire, in tutto o in parte, il risarcimento dei danni per causa non imputabile all'avente diritto ».

(*E approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma:

« Qualora vi sia stato un risarcimento parziale la riparazione è liquidata in misura non eccedente l'ammontare della somma non recuperata a titolo di risarcimento ».

(*E approvato*).

Passiamo al terzo comma dell'articolo 2. Un emendamento proposto dall'onorevole Mariconda vorrebbe sostituire le parole: « ... durante il... », con le parole: « ... qualora sia proposto... ».

CACCURI, *Relatore*. Non si può accogliere in quanto si riallaccia in sostanza alla prima parte dell'emendamento dello stesso onorevole Mariconda che abbiamo respinto prima.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Proporrei piuttosto qui una modifica puramente formale. Mi pare infatti che la formulazione debba essere questa: « ... rimane sospeso durante il giudizio per la riparazione dei danni, fino alla sentenza ». Meglio ancora direi: « ... rimane sospeso durante il giudizio per il risarcimento dei danni e l'esecuzione successiva ».

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MARZO 1959

CACCURI, *Relatore*. Accolgo senz'altro la modifica proposta dall'onorevole Sottosegretario di Stato.

ANDREUCCI. Mi pare tuttavia che siano due cose diverse e che quel che interessa, prima di iniziare il giudizio contro lo Stato, sia che la liquidazione è già avvenuta. Perché, in definitiva, accertato il diritto, se uno non è stato pagato questo diritto resta soltanto annunciato.

CACCURI, *Relatore*. È detto chiaramente: « ... e l'esecuzione forzata successiva »!

ANDREUCCI. D'accordo allora.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Mariconda se insiste nel mantenere il suo emendamento modificativo del terzo comma.

MARICONDA. Come ha osservato l'onorevole Relatore, il mio emendamento si riallaccia al precedente emendamento che è stato respinto. Potrebbe essere tuttavia una forma, più tenue, di riconoscimento di questa facoltà per il danneggiato prima illustrata.

PRESIDENTE. Faccio osservare che ne deriverebbe una formulazione che non si concilia più, se non vado errato, con l'ultima parte; dice infatti « ... qualora sia proposto... » e poi parla di « ...esecuzione forzata!... ».

Chiedo pertanto all'onorevole Mariconda di voler considerare l'opportunità di ritirare il suo emendamento.

MARICONDA. Poiché questa Commissione non è del mio parere, lo ritiro senz'altro.

PRESIDENTE. Il comma, nella dizione modificata come proposto dall'onorevole rappresentante del Governo, risulta esser questo:

« Il termine previsto nel primo capoverso dell'articolo 573 rimane sospeso durante il giudizio per il risarcimento dei danni e l'esecuzione forzata successiva ».

Tralasciamo senz'altro la parola « forzata » che è evidentemente superflua.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Una esecuzione è sempre tale!

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Pongo ora in votazione il quarto ed ultimo comma dell'articolo 2 del disegno di legge in esame di cui dò prima lettura:

« Lo Stato che ha pagato la riparazione resta surrogato, fino alla concorrenza della somma pagata, nel diritto al risarcimento dei danni contro il responsabile ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 del disegno di legge nel suo complesso. Esso è il seguente:

« Dopo l'articolo 574 del Codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

ART. 574-bis. (*Riparazione dell'errore giudiziario e risarcimento dei danni*). — « Nei casi preveduti dal n. 4 dell'articolo 554, la riparazione pecuniaria può essere domandata qualora non sia stato possibile conseguire,, in tutto o in parte, il risarcimento dei danni per causa non imputabile all'avente diritto.

Qualora vi sia stato un risarcimento di parziale la riparazione è liquidata in misura non eccedente l'ammontare della somma non recuperata a titolo di risarcimento.

Il termine previsto nel primo capoverso dell'articolo 573 rimane sospeso durante il giudizio per il risarcimento dei danni e l'esecuzione successiva.

Lo Stato che ha pagato la riparazione resta surrogato, fino a concorrenza della somma pagata, nel diritto al risarcimento dei danni contro il responsabile ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione a scrutinio segreto, chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

PRESIDENTE. Dichiaro sospesa momentaneamente la seduta per procedere, ai sensi dell'articolo 91 del regolamento della Camera, al coordinamento del disegno di legge.

(La seduta, sospesa alle ore 11,30, è ripresa alle 11,50).

PRESIDENTE. Do lettura degli articoli del disegno di legge n. 521 nel testo coordinato che porrò successivamente in votazione.

## ART. 1.

Gli articoli 571, 572, 573, 574 del Codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

ART. 571. (*Riparazione degli errori giudiziari*). — « Chi è stato assolto, in sede di revisione, per effetto della sentenza della Corte di cassazione o del giudice di rinvio, ha diritto, se per dolo o colpa grave non ha dato o concorso a dare causa all'errore giudiziario, ad una equa riparazione commisurata

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MARZO 1959

alla durata dell'eventuale carcerazione o internamento ed alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna.

La riparazione si attua mediante il pagamento di una somma di denaro oppure, tenuto conto delle condizioni dell'avente diritto e della natura del danno, mediante la costituzione di una rendita vitalizia; l'avente diritto, su sua domanda, può essere accolto, a spese dello Stato, in un istituto a scopo di cura o di educazione ».

ART. 572. (*Riparazione in caso di morte del prosciolto*). — « Nel caso di morte del condannato, avvenuta prima o nel corso del procedimento di revisione, ovvero dopo la sentenza di annullamento senza rinvio o di assoluzione, il diritto alla riparazione spetta al coniuge non separato legalmente per sua colpa, ai discendenti ed ascendenti, ai fratelli e sorelle ed affini entro il primo grado, salvo che vi sia stata rinuncia da parte del prosciolto.

A tali persone, tuttavia, non può essere assegnata, a titolo di riparazione, una somma maggiore di quella che sarebbe stata liquidata al prosciolto, la quale dovrà essere ripartita, equitativamente, secondo le conseguenze a ciascuna derivate dall'errore ».

ART. 573. (*Domanda di riparazione penitenziaria*). — La domanda di riparazione è presentata per iscritto nella cancelleria del giudice competente a decidere sopra di essa o in quella della Corte d'appello, del tribunale o del pretore del luogo in cui l'interessato si trova, nel quale caso è trasmessa senza ritardo al giudice competente.

La domanda può essere proposta durante il corso del procedimento di revisione o successivamente; in questo caso essa deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro 18 mesi dalla pronuncia della sentenza di annullamento senza rinvio o al passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione.

Le persone indicate nell'articolo precedente possono proporre la domanda nello stesso termine, anche per mezzo del curatore speciale indicato nell'articolo 564, o giovarsi di quella già proposta. La domanda, se proposta soltanto da alcune di esse, deve contenere la indicazione delle altre.

La domanda è notificata senza ritardo a cura della cancelleria del giudice competente al Ministro del tesoro, il quale può intervenire per la determinazione della misura della riparazione.

ART. 574. (*Procedimento e decisione sulla domanda di riparazione*). — « Quando la sen-

tenza di condanna è stata annullata senza rinvio, sulla domanda di riparazione pronunciata la sezione della Corte di cassazione che dichiarò l'annullamento ovvero, se questo è stato dichiarato dalle sezioni unite, la sezione penale designata dal primo presidente.

Quando l'assoluzione è stata dichiarata nel giudizio di rinvio, la competenza a pronunciare sulla predetta domanda spetta al giudice che pronunciò la sentenza di assoluzione.

Il giudice compie anche d'ufficio le indagini che ritiene opportune e quindi trasmette gli atti al Pubblico Ministero che conclude per iscritto. Le conclusioni del Pubblico Ministero e gli atti del procedimento sono depositati in cancelleria e dell'avvenuto deposito, a cura del cancelliere, viene data comunicazione alle parti.

Entro il termine di giorni 20, le parti interessate e i loro difensori e il Ministro del tesoro o un suo delegato, hanno facoltà di prendere visione degli atti e dei documenti, di estrarre copia degli stessi e di presentare memorie, istanze e documenti.

Il giudice, a domanda delle parti o dei loro difensori può prorogare, per giusta causa, il termine per una sola volta e comunque per non più di 20 giorni. Nel caso preveduto dall'articolo 572 il giudice invita preliminarmente a partecipare al procedimento gli aventi diritto che non abbiano presentato domanda. Chi, regolarmente invitato, non vi partecipi decade dal diritto di presentare la domanda di riparazione successivamente alla chiusura del procedimento. Scaduto il termine, il giudice delibera in camera di consiglio, sentiti, se del caso, il pubblico ministero, il Ministro del tesoro o un suo delegato e le parti interessate o i loro difensori.

La sentenza, eccetto i casi preveduti dalla prima parte del presente articolo, è soggetta a ricorso per cassazione, da parte del pubblico ministero e degli interessati, anche per il merito.

In tale sede le parti possono produrre nuovi documenti.

Il giudice, qualora ne ricorrano le condizioni, può concedere al prosciolto una provvisionale a titolo di alimenti.

(È approvato).

## ART. 2.

Dopo l'articolo 574 del Codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

ART. 574-bis. (*Riparazione dell'errore giudiziario e risarcimento dei danni*). — « Nei

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MARZO 1959

casi preveduti dal n. 4 dell'articolo 554, la riparazione pecuniaria può essere domandata qualora non sia stato possibile conseguire, in tutto o in parte, il risarcimento dei danni per causa non imputabile all'avente diritto.

Qualora vi sia stato un risarcimento parziale, la riparazione è liquidata in misura non eccedente l'ammontare della somma non recuperata a titolo di risarcimento.

Il termine previsto nel primo capoverso dell'articolo 573 rimane sospeso durante il giudizio per il risarcimento dei danni e l'esecuzione successiva.

Lo Stato che ha corrisposto la riparazione resta surrogato, fino a concorrenza della somma pagata, nel diritto al risarcimento dei danni contro il responsabile ».

(È approvato).

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 521.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Modificazione degli articoli 571 e seguenti del Codice di procedura penale » (521):

Presenti e votanti . . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	30
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agosta, Amadei, Andreucci, Ballesi, Barzini, Berlinguer, Breganze, Bisantis, Bologna, Buzzelli, Caccuri, Comandini, Cortese, Dante, Fiumanò, Fracassi, Gaspari, Gonella Giuseppe, Guerrieri Emanuele, Guidi, Kuntze, Manco, Mariconda, Migliori, Misasi, Musotto, Palazzolo, Pellegrino, Pennacchini, Pinna, Preziosi Olindo, Pucci Ernesto, Scarlato, Schiano, Sforza, Silvestri, Sinesio, Valiante, Vizzini, Zoboli.

La seduta termina alle 12,30.

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO.

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI